



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 11/05/2021

### FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare di un buono fruttifero emesso in data 30.4.1987, su cui risultano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura "serie P" e l'altro, sul retro, recante la misura dei tassi dal 1° al 20° anno, sovrapposto alla tabella originaria dei rendimenti. L'istante precisa tuttavia che non risulta alcuna modifica dei rendimenti da riconoscere per il periodo dal 21° al 30° anno, consistenti in "*ulteriori lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 Dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione*". Lamenta quindi che in sede di rimborso l'intermediario ha corrisposto un importo minore rispetto a quello spettante - in applicazione delle condizioni economiche riportate sul titolo - per una differenza pari ad euro 4.364,17, di cui ritiene di avere diritto. Richiama il principio espresso da questo Arbitro con la decisione n. 6142/2020, in linea con i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13979/2007, nel senso di tutelare il legittimo affidamento dei sottoscrittori sulla validità delle condizioni economiche risultanti dal titolo.

Esperito infruttuosamente il reclamo, l'istante si è rivolto all'Arbitro al quale ha chiesto il riconoscimento del suddetto ulteriore importo, quale differenza tra il rimborso già corrisposto e quanto complessivamente dovuto sulla base dei rendimenti riportati sul lato retro del buono.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario convenuto ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, stante: 1) l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che il ricorso ha ad oggetto comportamenti antecedenti al 1° gennaio 2009, quindi, al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro, secondo le Disposizioni della Banca d'Italia; 2) l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, sul presupposto che i titoli oggetto del ricorso



sono prodotti finanziari di raccolta del risparmio, effettuata dall'intermediario per conto di Cassa Depositi e Prestiti, con modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale, in relazione a cui non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I tub; con la conseguenza che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione dell'ABF. Nel merito, l'intermediario ha dedotto che: *i)* le modalità di emissione dei buoni appartenenti alla serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13.6.1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986; *ii)* detto decreto prevede l'utilizzo di moduli della serie "P", purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto per la serie "Q", senza disporre che il timbro riporti (anche) gli "importi" degli interessi da corrispondere al sottoscrittore; *iii)* sui buoni sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del d.m.13.6.1986, apponendo i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto. Pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere; e ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l'ultimo decennio; *iv)* parte ricorrente era consapevole di aver sottoscritto buoni della serie "Q"; *v)* era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento del buono.

L'intermediario ha chiesto quindi di dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso; nel merito, di dichiarare il rigetto delle domande formulate dal ricorrente.

Con le proprie repliche, parte istante ha contestato le eccezioni preliminari formulate dalla resistente ed ha sostanzialmente ribadito le richieste già formulate.

Il predetto ricorso veniva quindi trattato dal Collegio nel corso della riunione del 9.3.2021, e il Collegio, ritenutane la necessità, ha invitato il ricorrente "a produrre copia della denuncia di successione ovvero della dichiarazione di esonero dall'obbligo di presentazione della stessa". In riscontro a tale richiesta il ricorrente, in data 17.03.2021, ha provveduto ad inoltrare, tra l'altro, la copia della denuncia di successione, presentata all'Agenzia delle Entrate, dalla quale si evince che il ricorrente la qualità di erede legittimo (unitamente al proprio germano) degli intestatari del buono oggetto del ricorso.

## DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro attiene all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale, di cui il ricorrente è contitolare in virtù di successione *mortis causa*, emesso con pari facoltà di rimborso, successivamente all'entrata in vigore del d.m. 13.6.1986.

In relazione ad esso, l'istante ha chiesto la condanna dell'intermediario al rimborso della differenza tra l'importo già corrisposto dall'intermediario e le ulteriori somme dovute sulla base dei rendimenti risultanti dalle tabelle apposte sul lato retro del titolo, con riferimento al periodo a decorrere dal 21° al 30° anno di durata.

Preliminarmente, dovranno essere disattese le eccezioni sollevate dall'intermediario e relative alla dedotta incompetenza *ratione temporis* e per materia di questo Arbitro.

Ed invero, quanto all'eccezione di incompetenza temporale, il relativo rilievo deve ritenersi infondato, secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, atteso che, ai fini della



contestazione relativa ai rendimenti dei buoni fruttiferi, occorre far riferimento non tanto alla fase di formazione del consenso ed agli eventuali vizi genetici dei titoli, bensì all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui contratti, nonché ai diritti del cliente che ne derivano in termini di rendimenti maturati (cfr., *ex multis*, ABF Coll., Bologna, n. 7097/2020, Coll. Milano, n. 478/2014, nonché, in particolare, Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020).

Analogamente, va respinta l'eccezione di incompetenza per materia, in conformità del consolidato indirizzo dell'Arbitro, secondo cui le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella propria competenza, poiché riconducibili alle attività di «bancoposta» ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144. E difatti, se è pur vero che l'art. 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce prodotti finanziari *“gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; e che non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari”*; e che tale norma precisa al comma successivo che *“per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”*; è altresì vero che, raccordando le fattispecie in gioco, nelle *“Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3)”* si nega ai BPF la qualifica di *“strumenti finanziari”* e in via derivata di *“prodotti finanziari”* suscettibili di *“collocamento”* ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso d.m. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come *“prodotti finanziari”*, così, Coll. Coord., n. 5673/2013).

Ancora in via preliminare, si osserva inoltre che il buono in esame è nella contitolarità del ricorrente, in virtù di successione mortis causa, unitamente al proprio germano che non ha aderito al ricorso. In ogni caso, la legittimazione attiva non appare in discussione sulla base degli atti del procedimento. Su tale profilo, del resto, va richiamato il principio espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 19782/20, secondo cui, *“nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori”*.

In conseguenza della richiesta di integrazione istruttoria, disposta dal Collegio, l'istante ha depositato la copia della denuncia di successione, presentata all'Agenzia delle Entrate, da cui si evince la qualità di erede (unitamente al proprio germano) degli intestatari del buono oggetto del ricorso. Occorre rilevare altresì che la denuncia di successione è relativa a uno dei due cointestatori del titolo, a sua volta erede del coniuge cointestatorio premorto.

Tanto premesso, dall'esame documentale del titolo de quo emerge che esso è stato emesso su un modulo cartaceo appartenente all'originaria serie *“P”*, poi modificata in *“Q/P”*, mediante apposizione del timbro indicante la nuova serie sul lato fronte, secondo la previsione dell'art. 5 del d.m. 13.6.1986.

Sul lato retro è poi riportata l'originaria tabella dei rendimenti relativa alla serie *“P”*, a cui è sovrapposta la stampigliatura recante i rendimenti della serie *“Q/P”*, ma soltanto dal 1° al 20° anno di durata. Non risulta tuttavia modificata la pattuizione in calce recante i rendimenti della serie *“P”*, dal 21° anno di durata e previsti per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, in virtù dei quali parte ricorrente ha contestato la liquidazione effettuata dall'intermediario.

A ben vedere, la mancata apposizione dei timbri di correzione del tasso di interesse per il terzo decennio di durata del buono fa sì che manchi una regolamentazione ulteriore e diversa rispetto ai tassi previsti per l'originaria serie *“P”*, secondo le indicazioni di cui all'art. 5, d.m. 1986.



A tal riguardo, l'art. 5 del d.m. 13 giugno 1986, intervenuto prima della emissione del titolo in questione - con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione del titolo in esame, secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale), che prevede e regola le *variazioni* dei tassi di interesse - ha imposto agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti, disponendo che: *"...Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

E ciò perché il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo del buono, fatta salva la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173, codice postale.

E difatti, il titolo si configura quale documento di legittimazione, in riferimento al quale non possono trovare applicazione i principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità tipici dei titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato (cfr., sul punto, Cass., 16.12.2005, n. 27809).

Orbene, nel caso di specie, la disposizione normativa di cui all'art. 5, d.m. 1986 risulta rispettata dall'intermediario solo in parte, atteso che la stampigliatura contenente le modifiche dei tassi si limita a indicare il nuovo regime contrattuale solo per il periodo dal 1° al 20° anno di durata, lasciando quindi inalterata la previsione dei tassi di interesse per il decennio successivo, dal 21° anno sino al 30° anno di durata del buono.

Troverà quindi applicazione il principio sancito dal Collegio di coordinamento, cui questo Arbitro si conforma, espresso nella decisione n. 6142/2020, il quale ha chiarito che *"assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M.13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno.*

Così che, *"per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di variazione dei tassi secondo il differente regime, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo"*.

Con tale soluzione, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6142/2020) ha chiarito che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che si era pronunciata sul punto (sentenza n. 3962/2019), *"lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione... nulla ha ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007 - che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo"*; ha così confermato l'orientamento consolidato di questo Arbitro, secondo cui, per quanto concerne il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, ossia dal ventunesimo fino al trentesimo anno



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

successivo a quello di emissione del buono, non risultando modificata l'originaria dicitura, è da riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono fruttifero scaduto, per l'ultimo decennio di durata.

Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, l'intermediario sarà tenuto alla rideterminazione degli interessi, per il titolo in contestazione, per il periodo dal 21° anno al 30° anno di durata del titolo, in virtù dei rendimenti originariamente indicati sul lato retro di essi per il predetto periodo, oltre gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

**GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO**